
COMUNE DI VALLE SALIMBENE

(Provincia di Pavia)



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. del

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree di proprietà comunale riservate a parco pubblico e parco giochi per bambini, come individuate nell'allegato "A", al fine di tutelarne la salute, la sicurezza e l'incolumità nonché di garantire la funzionalità del bene pubblico.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale l'allegato "A" potrà essere integrato / modificato in caso di istituzione, modifica o soppressione di parchi pubblici.

ARTICOLO 2 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

1. I parchi comunali sono di norma aperti al pubblico nei giorni feriali e festivi negli orari che verranno determinati con apposita ordinanza Sindacale

ARTICOLO 3 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Gli utenti dei parchi hanno l'obbligo di rispettare sia le piante che le attrezzature installate.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, con la dovuta diligenza e osservanza della segnaletica apposta, solo dai bambini di età non superiore ad anni 12.
3. Il corretto uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è garantito dalle persone che li hanno in custodia, le quali hanno l'obbligo di sorveglianza. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo non corretto o non sorvegliato.
4. All'interno dei parchi è vietato l'utilizzo di biciclette o altri velocipedi, con l'eccezione di tricicli e biciclette con ruote di misura massima pari a 16 pollici condotte da bambini fino a 10 anni di età.
5. È vietato introdurre nei parchi mezzi a motore di qualunque genere.
6. È vietato altresì:
 - a) disturbare la quiete pubblica;
 - b) fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;

- c) introdurre contenitori in vetro;
 - d) creare punti di bivacco;
 - e) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - f) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi, petardi o altri articoli pirotecnicici;
 - g) campeggiare e/o pernottare;
 - h) calpestare le aiuole, le siepi e salire con i piedi sulle panchine;
 - i) giochi non consentiti dalle strutture presenti;
 - j) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo;
 - k) soddisfare bisogni fisiologici;
 - l) imbrattare o danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
 - m) sostare oltre l'orario stabilito;
 - n) cogliere fiori, estirpare piante
 - o) introdurre animali di qualsiasi taglia
7. L'Amministrazione comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 4 - MANUTENZIONE PARCO COMUNALE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco comunale e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale.
2. Il competente ufficio tecnico manutentivo, almeno una volta l'anno, provvederà alla verifica delle attrezzature e delle infrastrutture, relazionando circa lo stato di fatto rilevato, nonché sugli interventi necessari.

ARTICOLO 5 - SORVEGLIANZA DELL'AREA

1. Ove possibile, i parchi comunali sono dotati di apparati di videosorveglianza attivi 24 ore su 24. Le immagini, trattate a norma di legge, saranno utilizzate al fine dell'individuazione dei responsabili di eventuali danni che dovessero essere riscontrati, oltre che per la prevenzione e repressione di comportamenti inopportuni.

ARTICOLO 6 - SANZIONI

1. La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni ed all'applicazione delle sanzioni, ordinando se necessario il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Chiunque arreca danni alle strutture, alla segnaletica, all'arredo, ai giochi è obbligato al risarcimento dei danni, fatte salve le conseguenze penali della condotta.
3. Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo quanto previsto dall'art.7-bis del D.lgs.

n.267/2000, oltre al risarcimento dei danni arrecati.

ARTICOLO 7 - EVENTUALE USO DEL PARCO IN VIA ECCEZIONALE

1. L'Amministrazione comunale può organizzare nell'area adibita a parco comunale manifestazioni a carattere artistico, culturale e ricreativo, compatibili con le caratteristiche dell'area stessa.
2. I soggetti privati possono chiederne l'utilizzo, per analoghe ragioni, al Comune il quale può autorizzarne l'utilizzo per lo svolgimento di attività ritenute meritevoli.
3. Le richieste vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione e gli atti di assenso vengono rilasciati sulla base della valutazione circa la rilevanza sociale dell'attività che si intende svolgere. L'autorizzazione comporta il pagamento di una somma a titolo di Canone Unico Patrimoniale determinata a norma del vigente regolamento.
4. In ogni caso l'utilizzo da parte di privati dei parchi non deve precluderli al pubblico accesso.
5. Chiunque utilizza il parco giochi deve provvedere al ripristino immediato dei luoghi e risponde dei danni cagionati nel periodo di utilizzo.

ARTICOLO 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. In conseguenza dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

ALLEGATO "A"

- 1 – Parco giochi inclusivo Falcone e Borsellino – via Giovanni XXII
2- Parco giochi “Via Strada Bassa”